Cassazione civile sez. un., 18/11/2008, n. 27337

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 24.3.1999 (*omissis*) e (*omissis*), in proprio e quali legali rappresentanti dei figli minori (*omissis*), (*omissis*) e (*omissis*), convenivano in giudizio dinanzi al tribunale di Torino (*omissis*) e (*omissis*), rispettivamente conducente e proprietario di unâ??autovettura Fiat Panda, nonchÃ" l'(*omissis*) Assicurazioni s.p.a., quale impresa assicuratrice, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale, avvenuto il (*omissis*), nel quale era rimasto coinvolto il minore (*omissis*), che aveva riportato lesioni personali con postumi permanenti invalidanti del 100%. Si costituivano i convenuti, eccependo lâ??improcedibilità della domanda e la prescrizione biennale.

Il Tribunale di Torino, con sentenza depositata il 9.9.2000, dichiarava improcedibile tutte le domande, ad eccezione di quella del minore (*omissis*), il cui diritto veniva dichiarato prescritto.

Proponeva appello (*omissis*) nella qualità di tutore provvisorio del figlio (*omissis*). Resistevano gli appellati.

La corte di appello di Torino respingeva lâ??appello con sentenza depositata il 17.10.2002.

Riteneva la corte di merito che nella fattispecie era applicabile il termine biennale di prescrizione di cui allâ??art. 2947 c.c., comma 2, non essendo stata proposta querela per il reato di lesioni, secondo quanto statuito da Cass. S.U. n. 5121 del 2002; che non era stata effettuato nei termini alcun atto interruttivo; che la documentazione esibita in appello non era ammissibile a norma dellâ??art. 345 c.p.c..

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione (*omissis*), nella qualità di tutore di (*omissis*), che ha anche presentato memoria.

Resiste con controricorso l'(*omissis*) Assicurazioni s.p.a. La terza Sezione civile di questa Corte, ravvisando un possibile contrasto tra i principi posti a base della decisione delle S.U. n. 1479 del 1997 e quelli su cui si fonda la sentenza n. 5121 del 2002, che aveva espressamente ritenuto che la mancanza di querela rendeva inapplicabile il più lungo termine di prescrizione di cui al comma terza dellâ??art. 2947 c.c., ed in ogni caso ritenendo di non condividere tale ultima decisione, tenuto conto dellâ??evoluzione legislativa e giurisprudenziale, rimetteva gli atti al Primo Presidente, che ne disponeva lâ??assegnazione alle Sezioni Unite Civili.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dellâ?? art. 2947 c.c., comma 3, in relazione allâ??art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume il ricorrente che, in ipotesi di lesioni da sinistro stradale, lâ??applicabilità del più lungo termine prescrizionale di cui allâ??art. 2947 c.c., comma 3, rispetto a quello previsto dal cit. art. comma 2, non può essere esclusa dalla circostanza che non sia stata presentata querela per il reato di lesioni colpose, tenuto conto che la querela Ã" solo una condizione di procedibilità del reato e non un elemento sostanziale dello stesso; che ciò comporta una disparità di trattamento con le â?? ipotesi in cui per il reato si procede di ufficio; che, in ogni caso, tale interpretazione penalizza i danneggiati dal reato, che non siano anche persone offese e quindi titolari del diritto di querela.

2. Il motivo Ã" fondato e va accolto.

Le norme giuridiche di riferimento sono racchiuse nellâ??art. 2947 c.c., in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Il comma 1, dellâ??art. in questione prevede la prescrizione breve del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, fissando in anni cinque il termine relativo, con decorrenza dal giorno in cui il fatto si Ã" verificato. Il comma 2, prevede un termine ancora più breve, pari ad anni due, per la sola ipotesi di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie.

Infine, il comma 3, dispone, nella prima parte, che in ogni caso, se il fatto \tilde{A} " considerato dalla legge come reato e per il reato \tilde{A} " stabilita una prescrizione pi \tilde{A}^1 lunga, questa si applica anche allâ??azione civile.

Prosegue stabilendo che tuttavia, se il reato \tilde{A} " estinto per causa diversa dalla prescrizione o \tilde{A} " intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza \tilde{A} " divenuta irrevocabile.

Si tratta, come \tilde{A} " evidente, di un regime prescrizionale singolarmente articolato ed asimmetrico che, in linea generale, per le istanze risarcitorie scaturenti da fatto illecito, stabilisce un termine di prescrizione pi \tilde{A}^1 breve rispetto a quello ordinario di dieci anni; in chiave derogatoria (rispetto a quella linea generale), un termine ancora pi \tilde{A}^1 contenuto, per lâ??ipotesi in cui il fatto generatore del danno si riconnetta alla specifica dinamica della circolazione stradale; e da ultimo, con riferimento ad entrambe le fattispecie risarcitorie (fatto illecito ordinario e fatto illecito da circolazione dei veicoli di ogni specie), una norma di rinvio in bianco quanto alla durata del termine, nel caso in cui quel fatto dannoso \tilde{A} " considerato dalla legge come reato e per il reato \tilde{A} " stabilita una prescrizione pi \tilde{A}^1 lunga, giacch \tilde{A} ", in tale ipotesi, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno \tilde{A} " commisurato al termine prescrizionale previsto dal reato, ove sia

più breve di questo.

La norma \tilde{A} " in bianco in quanto, come \tilde{A} " risaputo, lâ??art. 157 c.p., nel determinare il tempo necessario a prescrive, non stabilisce una misura temporale fissa, bens \tilde{A} ¬ un ordine decrescente di maturazione (anche dopo la modifica apportata dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251) in rapporto ai diversi limiti di pena edittale. Di talch \tilde{A} ", se ed in quanto il fatto generatore del danno sia considerato dalla legge come reato e se ed in quanto per il reato sia previsto (in base alla pena edittale) un termine di prescrizione superiore \tilde{a} ?? rispettivamente \tilde{a} ?? a cinque od a due anni, trova applicazione anche per l \tilde{a} ??azione civile il pi \tilde{A} 1 lungo termine prescrizionale previsto per il reato.

3.1. In merito allâ??interpretazione di tale norma si sono avuti vari contrasti.

Un primo atteneva agli effetti in sede civile delle cause di interruzione e sospensione della prescrizione di natura penale del reato. Esso fu risolto dalle S.U. con lâ??affermazione del principio secondo cui in base allâ??art. 2947 c.c., comma 3, il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, che sia considerato dalla legge come reato, si prescrive nello stesso termine di prescrizione del reato se questâ??ultimo si prescrive in un termine superiore ai cinque anni, mentre si prescrive in cinque anni se per il reato Ã" stabilito un termine uguale o inferiore, nel qual caso il termine di prescrizione dellâ??azione civile decorre dalla data di consumazione del reato e non assumono rilievo eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato, essendo ontologicamente diversi lâ??illecito civile e quello penale (Cass. Sez. Unite, 18/02/1997, n. 1479).

Un secondo contrasto aveva ad oggetto il dies a quo della decorrenza della prescrizione. Ritennero le S.U. che, in caso di fatto illecito che costituisca anche reato, per il quale sia stato pronunciato decreto di archiviazione (nel regime dellâ??abrogato codice di rito) per mancanza di querela, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dalla data del provvedimento di archiviazione, senza che invece rilevi la data del visto apposto dal p.m. al decreto stesso (Cass. Sez. Unite, 02/10/1998, n. 9782).

3.2. Un terzo contrasto aveva ad oggetto la durata del termine prescrizione nellâ??ipotesi in cui reato fosse procedibile a querela e questa non fosse stata presentata (caso identico a quello riproposto allâ??esame di queste S.U.).

Hanno ritenuto le S.U. che in tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato perseguibile a querela e questâ??ultima non sia stata proposta, trova applicazione, ancorchÃ" per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile, la prescrizione biennale di cui allâ??art. 2947 c.c., comma 2, decorrente dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela medesima (Cass. S.U., 10/04/2002, n. 5121). A questa conclusione la Corte, in conformità con le ragioni addotte dalla giurisprudenza e dottrina conformi a tale orientamento, giungeva sulla base della pretesa ratio

ispiratrice dellâ??art. 2947, comma 3.

Riteneva la corte che essa, già indicata â??nellâ??esigenza di tutela dellâ??affidamento del danneggiato nella conservazione del diritto (al risarcimento) per la prevedibile durata della pretesa punitiva dello Statoâ?• (Cass., 22 maggio 1996 n. 4740), Ã" stata enunciata con particolare chiarezza, sia pure incidentalmente, nella sentenza delle Sezioni Unite 2 ottobre 1998 n. 9782, affermando che â??la ragione giustificatrice dellâ??aggancio del termine prescrizionale dellâ??azione civile a quello eventualmente più lungo di prescrizione dellâ??azione penale (art. 2947 c.c., comma 3) va individuata nellâ??esigenza di evitare che lâ??autore di un reato, dichiarato responsabile e condannato in sede penale, resti esente dallâ??obbligo di risarcimento verso la vittima â?? il cui diritto rimarrebbe vanificato â?? in conseguenza dellâ??avvenuta più breve prescrizione civile durante il tempo necessario per lâ??accertamento della responsabilità penale, o, comunque, di impedire che lâ??azione di risarcimento del danno si estingua quando Ã" ancora possibile che lâ??autore del fatto sia perseguito penalmenteâ?•.

Questa essendo la â??ratioâ?• dellâ??eccezionale assimilazione della prescrizione civile a quella, eventualmente più lunga, prevista per il fatto â?? reato, era di tutta evidenza che siffatta esigenza veniva meno nellâ??ipotesi in cui la querela, necessaria per la perseguibilità concreta dellâ??illecito penale, non fosse stata proposta perchÃ", non essendo mai stato avviato un procedimento, era escluso il rischio che il diritto risarcitorio del soggetto danneggiato possa estinguersi, â??medio temporeâ?•, per effetto della normale prescrizione biennale.

Inoltre, a fronte se non proprio di una volontà contraria allâ??esercizio dellâ??azione penale, quanto meno di un disinteresse $\cos \tilde{A}^-$ manifestato implicitamente dal danneggiato, non avrebbe avuto alcun senso accordargli il favore di un più lungo termine di prescrizione, essendo la querela una condizione di procedibilità â??sui generisâ?•, dipendente in via esclusiva dalla sola volontà dellâ??interessato. Ne conseguiva che, ove la querela non fosse stata proposta, doveva trovare applicazione la prescrizione biennale di cui al cit. art. 2947 c.c., comma 2. Inoltre osservava la Corte che non si ravvisava alcuna valida â?? ragione logico â?? giuridica per trattare differentemente lâ??ipotesi di estinzione per remissione della querela (art. 152 c.p.) e, quindi, di sopravvenuta improcedibilità dellâ??azione penale, a quella di mancanza della querela, cioÃ" di improcedibilità originaria, considerando il disposto della seconda parte del comma (â??tuttavia, se il reato Ã" estinto per causa diversa dalla prescrizione â?l il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati nei primi due commiâ?•).

4.1. A questa sentenza delle S.U. n. 5121 del 2002, le Sezioni semplici si sono uniformate ed hanno costantemente affermato che â??In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato perseguibile a querela e questâ??ultima non sia stata proposta, trova applicazione, ancorchÃ" per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile, la prescrizione biennale di cui allâ??art. 2947 c.c., comma 2, decorrente dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela medesimaâ?•. Ciò Ã" stato

affermato sulla base della pretesa ratio della norma, sopra esposta (ex multis: Cass. 05/06/2007, n. 13057; Cass. 11885 del 2007; Cass. 27169 del 2006; Cass. 19297 del 2006; Cass. n. 5227 del 2006; Cass. n. 4661 del 2006; Cass. n. 2521 del 2006).

Non si rinvengono, anzi, sentenze che abbiano affermato un principio contrario nelle ipotesi in cui il reato fosse procedibile a querela e questa non fosse stata proposta. Il contrasto, invece, si ravvisa tra il principio che Ã" alla base di questo orientamento, ormai consolidato (secondo cui se non Ã" stato iniziato procedimento penale, sia pure per mancanza di querela, non vi Ã" ragione per la più lunga prescrizione di cui allâ??art. 2047 c.c., comma 3) e quello espresso in altre pronunzie, che pur non attenendo ad ipotesi di reati procedibili a querela (generalmente casi di omicidio colposo a seguito di circolazione stradale), hanno invece affermato che: â??Se il fatto illecito per il quale si aziona il diritto al risarcimento del danno Ã" considerato dalla legge come reato e per questo la legge stabilisce una prescrizione più lunga di quella di cinque anni prevista dallâ??art. 2947 c.c., comma 1, ai sensi del cit. art. comma 3, prima parte, questâ??ultima si applica anche allâ??azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dellâ??azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione dellâ??illecito come reato e non alla sentenza irrevocabile penale, che rileva solo ai fini dellâ?? art. 2947 c.c., comma 3, u.p.â?• (Cass., 26/02/2004, n. 3865; Cass. 30 ottobre 2003, n. 16305; Cass. 19.1.2007; n. 1206; Cass. 29/09/2004, n. 19566).

In questi casi si Ã" ritenuto che, nonostante il decreto di archiviazione in sede penale, non fosse precluso al Giudice civile accertare, incidenter tantum, lâ??esistenza del fatto â?? reato, al fine di applicare il più lungo termine prescrizionale di cui allâ??art. 2947 c.c., comma 3. 5.1. Ritengono queste S.U. che vada rivisitato il principio espresso da Cass. S.U. n. 5121 del 2002, in caso di improcedibilità del reato per mancanza di querela, in modo da armonizzarlo con il più generale principio in tema di termine di prescrizione emergente dalla lettera dellâ??art. 2947 c.c., comma 3, prima parte â?? secondo cui lâ??applicabilità di tale norma prescinde dalla procedibilità o meno del reato.

Sono due le condizioni che rendono applicabile lâ??art. 2947 c.c., comma 3: la configurabilità di un reato nel fatto dannoso; e la previsione per la prescrizione del reato di un termine più lungo di quelli stabiliti nel cit. art. 2947 c.c., primi due commi.

Il concorso di entrambe queste condizioni, che va preliminarmente accertato, rende applicabile una disciplina della prescrizione che Ã" in ogni caso derogatoria rispetto a quella dettata dallâ?? art. 2947 c.c., primi due commi, (o per lâ??entità o per la decorrenza del termine di prescrizione).

 $Ci\tilde{A}^2$ che \tilde{A} " discusso \tilde{A} " se lâ??applicazione dellâ??art. 2947 c.c., comma 3, richieda lâ??effettiva perseguibilit \tilde{A} del reato.

SicchÃ" occorre innanzitutto accertare cosa intenda la norma per â??fatto considerato dalla legge come reatoâ?•. 5.2. In dottrina si discute in particolare se lâ??art. 2947 c.c., sia applicabile quando manchi la querela necessaria per la procedibilità o, secondo altri, per la punibilità del fatto dannoso previsto come reato.

Coloro che considerano la querela come condizione di procedibilit\(\tilde{A}\), ritengono che l\(\tilde{a}\)??art. 2947 c.c., comma 3, prescinda dalla proposizione della querela eventualmente necessaria per la promovibilit\(\tilde{A}\) dell\(\tilde{a}\)??azione penale; sicch\(\tilde{A}\)" il diritto al risarcimento del danno cagionato da un fatto punibile a querela di parte si prescrive nel termine previsto per il reato anche quando la querela non sia stata proposta.

5.3. Coloro che considerano la querela come condizione per la configurabilit A stessa di un reato, ritengono, invece, che la mancanza della querela eventualmente necessaria, escludendo la punibilit A del fatto dannoso, sottoponga la pretesa risarcitoria ai termini di prescrizione fissati dal cit. art. 2947 c.c., primi due commi.

Taluno ha sostenuto anche che la stessa possibilitĂ di instaurare un procedimento penale condizioni lâ??applicabilitĂ dellâ??art. 2947 c.c., comma 3; sicchĂ" vanno applicati i più brevi termini di prescrizione previsti dallâ??art. 2947 c.c., primi due commi, anche in ogni altro caso in cui manchi una condizione di procedibilitĂ come la richiesta, lâ??istanza o lâ??autorizzazione a procedere.

Nellâ??ambito di questa seconda impostazione \tilde{A} " ricorrente la commistione tra condizioni di applicabilit \tilde{A} e contenuti della disciplina dettata dallâ??art. 2947 c.c., comma 3. Si sostiene, infatti, che il pi \tilde{A}^1 breve termine di prescrizione non decorra dal giorno in cui il fatto si \tilde{A} " verificato, come prevede lâ??art. 2947 c.c., comma 1, che pure \tilde{A} " considerato applicabile, bens \tilde{A} ¬ dal momento in cui si decade dal diritto di proporre la querela o dal momento in cui lâ??impromovibilit \tilde{A} dellâ??azione penale viene dichiarata.

Altri sostengono che la previsione di â??fatto considerato dalla legge come reatoâ?• sussiste quando per il fatto stesso lâ??azione penale sia proponibile, quando sia pendente procedimento penale, oppure ancora quando la procedibilità 1 penale si sia arrestata in limine per archiviazione o sentenza di non doversi procedere.

5.4. In realtà questo orientamento dottrinale e giurisprudenziale compie una duplice forzatura interpretativa della lettera dellâ??art. 2947 c.c.,comma 3, resa necessaria dalla mancata distinzione tra condizioni di applicabilità e contenuto della disciplina dettata da questa norma.

Eâ??, infatti, una forzatura interpretativa intendere il riferimento della norma a un â??fatto considerato dalla legge come reatoâ?• nel senso di â??fatto per il quale possa essere iniziato un procedimento penaleâ?•;

ed Ã" ancora una forzatura interpretativa ritenere applicabili le decorrenze fissate dallâ??art. 2947 c.c., comma 3, ai termini di prescrizione stabiliti nel cit. art. primi due commi, anche quando si ritiene che il fatto non sia qualificabile come reato.

6. In effetti la lettera della norma, ai fini del più lungo termine di prescrizione di cui allâ??art. 2947 c.c., comma 3, non richiede assolutamente che il fatto di reato sia procedibile, ovvero che per esso si sia effettivamente proceduto penalmente, ma solo che il fatto sia â??considerato dalla legge come reatoâ?•.

 $Ci\tilde{A}^2$ significa che il fatto deve avere gli elementi sostanziali soggetti ed oggettivi del reato, astrattamente previsto, mentre le condizioni di procedibilit \tilde{A} (tra cui la querela) hanno natura solo processuale e non sostanziale.

Eâ?? infatti decisamente superata in materia processualpenalistica la tesi minoritaria e datata, secondo cui la querela costituisse una condizione di punibilitĂ ed avesse, quindi natura sostanziale, per cui la sua mancanza impediva che il fatto potesse considerarsi reato (Cass. pen. Sez. 3^, 8.4.1971, n. 1359).

La querela non assurge a rango di elemento essenziale della struttura del reato, nÃ" concorre a definire il tipo di illecito ed il contenuto del disvalore del fatto che, invece, si presuppone già realizzato (la querela viene proposta dalla persona già â??offesaâ?• dal reato).

Neppure $pu\tilde{A}^2$ ravvisarsi nella querela una condizione di punibilit \tilde{A} , poich \tilde{A} " detta condizione attiene, a sua volta, alla fattispecie materiale in senso ampio e si collega al \hat{a} ??dovere sostanziale di punire \hat{a} ?•.

Inoltre, e soprattutto, lâ??art. 345 c.p.p., vigente espressamente individua nella querela una condizione di procedibilitĂ (Cass. pen., Sez. 5^, 11/10/2005, n. 38967; Cass. pen., Sez. 6^, 20/10/2004, n. 44929).

7. Peraltro lâ??orientamento dottrinale che sostiene che la mancanza di querela esclude lâ??applicabilità dellâ??art. 2047 c.c., comma 3, Ã" in contrasto con la soluzione adottata allorchÃ" si Ã" posto il problema del termine applicabile quando il â??fatto considerato dalla legge come reatoâ?• sia commesso da persona non imputabile. Qui le risposte fornite sono univoche nel senso che, trattandosi di fatto configurabile come reato, debbano applicarsi i termini fissati dal cit. art. comma 3.

In giurisprudenza non si rinvengono decisioni di legittimità in proposito. Tuttavia assume rilevanza la giurisprudenza che ritiene risarcibile il danno non patrimoniale derivante dal reato commesso da persona non imputabile.

Questâ??orientamento giurisprudenziale, relativo allâ??interpretazione dellâ??art. 2059 c.c., e art. 185 c.p., che prevedono la risarcibilità del danno morale derivante da reato, Ã", infatti, fondato sullâ??assunto che occorra fare riferimento allâ??astratta configurabilità del fatto come reato e non alla sua concreta punibilità (Cass., sez. U, 6 dicembre 1982, n. 6651; Cass. 20 novembre 1990, n. 11198). Ciò viene affermato non solo nelle ipotesi in cui lâ??autore del fatto di reato sia un soggetto non imputabile, ma anche nel caso in cui per il reato non si sia proceduto penalmente(Cass. 15/01/2005, n. 729; Cass. 11.2.1988, n. 1478; Cass. 24/02/2006, n. 4184; Cass. 16/01/2006, n. 720).

8.1. Rimane, quindi, a sostegno della tesi secondo cui la mancanza di una condizione di procedibilit\tilde{A} rende inapplicabile l\tilde{a}??art. 2047 c.p.c., comma 3, solo la presunta ratio assegnata a tale norma, e cio\tilde{A}" quella di evitare che per il medesimo fatto l\tilde{a}??azione civile potesse estinguersi, quando l\tilde{a}??azione penale fosse ancora in vita (rischio escluso con la decadenza dalla proponibilit\tilde{A} della querela).

Una volta ritenuto che sulla base della lettera della legge la più lunga prescrizione di cui alla norma allâ??art. 2947 c.c., comma 3, Ã" applicabile ogni qual volta il fatto Ã" â??considerato dalla legge come reatoâ?•, sotto il profilo ontologico, indipendentemente dal punto se poi si sia effettivamente proceduto penalmente o meno (e ciò non solo con riguardo ai reati procedibili dâ??ufficio, ma anche a quelli per i quali Ã" necessaria una condizione di procedibilitÃ, come appunto la querela), risulta difficile superare detta interpretazione letterale della norma sulla base di unâ??interpretazione correlata alla sola â??ratioâ?• della stessa. Ciò tanto più se si considera che allorchà il legislatore ha ritenuto di applicare i termini di prescrizione di cui al cit. art. 2947, commi 1 e 2, pur in presenza di un fatto di reato, ma con una diversa decorrenza, lâ??ha espressamente detto nella seconda parte del cit. art. 2947 c.c., comma 3. Costituisce, infatti, ulteriore argomento letterale lâ??omessa previsione del difetto di querela tra le situazioni tipizzate â?? nella seconda parte del menzionato art. 2947 c.c., comma 3, come fatti condizionanti il decorso del termine prescrizionale, al punto da consentire, nonostante la gravità del fatto, una prescrizione diversa da quella del reato, mentre lâ??estensione di una siffatta deroga allâ??ipotesi in esame non sarebbe affatto legittima, non essendo applicabile lo strumento ermeneutico dellà??interpretazione analogica stante il riconosciuto carattere eccezionale della norma, rispetto alla decorrenza ordinaria.

8.2. NÃ" può fondatamente sostenersi che la non previsione della mancanza di querela tra le ipotesi previste nella seconda parte del comma terzo sarebbe dovuta solo allâ??impossibilità per il legislatore di prevedere i molteplici casi della realtÃ, sicchÃ", stante 1â??incongruenza dellâ??assunto che una non perseguibilità iniziale debba essere disciplinata diversamente dalla non perseguibilità successiva (nelle ipotesi espressamente previste dal legislatore, quali la morte del reo, lâ??amnistia, la rimessione della querela), sarebbe affatto logico ritenere che al difetto di querela debba applicarsi â?? in virtù di interpretazione estensiva (sul rilievo della regolamentazione implicita, per il principio lex minus dixit quam voluit) â?? la stessa disciplina

prevista per le ipotesi in cui, per fatti sopravvenuti, non sia più possibile procedere allâ??accertamento del fatto â?? reato.

A tale costruzione teorica va obiettato che le ipotesi previste dalla norma da ultimo citata integrano, per espressa definizione normativa (rispettivamente gli artt. 150, 151 e 152 c.p.), casi di estinzione del reato, e solo conseguentemente della pretesa punitiva dello Stato, e quindi rilevanti sotto il profilo sostanziale, mentre la mancata presentazione della querela attiene al diverso profilo della??improcedibilit della??azione penale.

9.1. In ogni caso il tema della ratio ispiratrice della particolare disciplina dellà??art. 2947 c.c., merita di essere rivisitato alla luce della mutata fisionomia del sistema processualpenalistico, a seguito dellà??intervenuta riforma del codice di rito, e delle più significative opzioni legislative â?? tra quelle immediatamente rilevanti in questo ambito civilistico â?? specie per quanto attiene alla natura della querela, ormai espressamente consacrata in termini di condizione di procedibilità (art. 354 c.p.c.), e più in generale ai modificati rapporti tra azione civile ed azione penale.

penale.

Anzitutto nessun elemento in favore di tale ratio deriva dalla relazione ministeriale. Essa dopo un generico riferimento alle ragioni di sicurezza, stabilitA dei rapporti giuridici e necessitA di salvaguardia dei diritti difensivi, ritiene â?? quanto alla norma in esame â?? che sia naturale rapportare i termini prescrizionali a quelli, eventualmente, più lunghi previsti dalla legge penale per la prescrizione del reato, ove il fatto illecito assuma anche rilevanza penale. SennonchÃ", proprio lâ??apodittica opzione, nella sua riferita scontatezza, potrebbe offrire una significativa chiave di lettura, nella misura in cui possa ritenersi espressione dellâ??humus culturale che permeava la legiferazione del tempo, incontrovertibilmente ispirata al primato della giurisdizione penale su quella civile, e dunque alla prioritA riconosciuta alla??accertamento del fatto in ambito penalistico, non fosse altro che in ragione dei più intensi, e potenzialmente illimitati, poteri istruttori del Giudice penale rispetto a quelli conferiti al giudice civile. Ed invero, i principi cardini dellâ??ordinamento allâ??epoca vigente erano quelli dellâ??unitarietà della funzione giurisdizionale e della prevalenza della giurisdizione penale su quella civile, per evitare, nel superiore interesse della certezza del diritto, la possibilitA di giudicati contraddittori (art. 3 c.p.p., e art. 295 c.p.c.). In ragione di tali principi ispiratori era inarcata la tendenza a spostare in sede penale lâ??accertamento del fatto che fosse anche fonte di responsabilitA civile.

9.2. Dalla disciplina del nuovo codice di procedura penale si ricava che il nostro ordinamento non Ã" più ispirato al principio dellâ??unitarietà della giurisdizione, come invece avveniva per il c.p.p., del 1930 ma a quello dellâ??autonomia di ciascun processo e della piena cognizione, da parte di ogni Giudice, delle questioni giuridiche e di accertamento dei fatti rilevanti ai fini della propria decisione. Consegue che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dallâ??art. 75 nuovo c.p.p., comma 3, (azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado),

da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dallâ??altro, il Giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti (ex multis: Cass. 10/08/2004, n. 15477; Cass. 9.4.2003, n. 5530; Cass. S.U., ord., 5.11.2001, n. 13682).

In particolare, alla stregua dei principi dellâ??autonomia e della separazione delle giurisdizioni, non regge più la tesi relativa allâ??esigenza di impedire che la punibilità sopravviva alla risarcibilitÃ, che, nel subordinare, come si è detto, lâ??applicabilità del più lungo termine prescrizionale allâ??esistenza di un procedimento penale o alla mera possibilità della sua instaurazione, risente di una filosofia di rapporti tra giudizio civile e quello penale imperniata sulla prevalenza del secondo sul primo e finalizzata ad evitare contrasti tra giudicati civili e penali.

9.3. Attualmente costituisce punto fermo che il Giudice civile si può avvalere nellâ??ambito dei suoi accertamenti in merito allâ??esistenza del fatto considerato come reato, di tutte le prove che il rito civile prevede.
Il consolidato orientamento giurisprudenziale, che escludeva la risarcibilità del danno non

Il consolidato orientamento giurisprudenziale, che escludeva la risarcibilitA del danno non patrimoniale, allorquando la responsabilità dellâ??autore materiale del fatto illecito fosse stata affermata non già in base allâ??accertamento concreto dellâ??elemento psicologico (cioÃ" almeno la colpa), ma in base a presunzioni, quali quelle stabilite dagli artt. 2050 a 2054 c.c., Ã" stato modificato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte che ha invece ritenuto che â??ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 e 185 c.p., non osta il mancato positivo accertamento dellâ??autore del danno se essa debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge (come lâ??art. 2054 c.c.) e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reatoâ?• (Cass. 12.5.2003, n. 7281). Una volta affermata lâ??autonomia tra il giudizio civile e quello penale, il Giudice civile deve accertare la fattispecie costitutiva della responsabilità aquiliana, posta al suo esame, con i mezzi suoi propri e, quindi, con i mezzi di prova offerti al Giudice dal rito civile per la sua decisione.

Tra questi mezzi non solo vi Ã" la presunzione, legale o non, ma addirittura vi sono le c.d. â??prove legaliâ?•, in cui la legge deroga al principio del libero convincimento del Giudice (art. 239 c.p.c., artt. 2700, 2702, 2705, 2709, 2712, 2713, 2714, 2715, 27120, 2733; 2734, 2735 e 2738 c.c.).

La categoria delle prove legali Ã" completamente sconosciuta allâ??ordinamento penale.

Contemporaneamente si Ã" ampliata la nozione di danno non patrimoniale risarcibile a norma dellâ??art. 2059 c.c., (cfr. Cass. n. 8827 ed 8828 del 2003).

9.4. Inoltre di recente sono stati indicati i diversi standars di certezza probatoria, esistenti tra il processo civile e quello penale. $Ci\tilde{A}^2$ che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello

civile Ã" la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova â??oltre il ragionevole dubbioâ?• (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dellâ??evidenza o â??del più probabile che nonâ?•, stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e lâ??equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (Cass. S.U. 11/01/2008, n. 576; Cass. S.U. 11/01/2008, n. 582).

Ciò comporta che il P.M. potrebbe non esercitare lâ??azione penale a fronte di una notitia criminis e chiedere lâ??archiviazione, sul rilievo che non sia possibile raggiungere nel dibattimento sufficienti risultati probatori ai fini dellâ??affermazione della responsabilità penale, tenuto conto del detto livello di certezza e dei diversi mezzi probatori a sua disposizione, mentre il â?? Giudice civile, che nellâ??accertamento incidentale del fatto di reato Ã" sottoposto alle regole civilistiche ed allâ??utilizzo dei mezzi suoi propri, può ritenere lâ??esistenza dello stesso, con conseguente applicabilità dellâ??art. 2047 c.c., comma 3. In questo caso non si capirebbe perchÃ", pur non avendo il P.M. proceduto penalmente, la prescrizione Ã" quella di cui alla predetta norma, mentre nellâ??ipotesi in cui non si Ã" proceduto per mancanza di querela, la prescrizione Ã" quella di cui ai primi due commi dellâ??art. 2947 c.c., sia pure con decorrenza dalla scadenza del termine per la presentazione della querela.

- **9.5**. Dâ??altra parte solo nellâ??ambito dellâ??affermata autonomia tra giudizio civile e quello penale trovano logica collocazione le affermazioni costanti in giurisprudenza, in relazione ad altri profili della prescrizione civile intesa come svincolata dallo sviluppo, sia pure potenziale, di un procedimento penale. In particolare, si intende fare riferimento allâ??interpretazione offerta dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1479 del 18 febbraio 1997 in ordine allâ??ininfluenza delle cause di sospensione ed interruzione in sede penale sul corso della prescrizione civile; ovvero allâ??affermazione secondo cui â?? qualora, in esito al processo penale, lâ??imputazione sia stata degradata â?? deve aversi riguardo al reato contestato e non già a quello ritenuto in sentenza (cfr., Cass. 4 dicembre 1992, n. 12919) ed indipendentemente dal riconoscimento delle attenuanti (come avviene in sede penale solo attualmente a seguito della sostituzione dellâ??art. 157 c.p., operata dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6). Ciò è lâ??esatto contrario di quanto vale per la prescrizione penale per la cui determinazione, come è noto, occorre tener conto del tipo di reato riconosciuto in sentenza.
- **10.1**. Qualunque possa essere la ratio originaria dellâ??art. 2047 c.c., comma 3, e cioÃ" sia quella di evitare che la pretesa risarcitoria civile si prescrivesse prima della perseguibilità penale, sia la scelta del legislatore di elevare il tempo di prescrizione in relazione al disvalore del fatto, considerato come reato, come sostenuto da alcuni, va osservato che la perdita di valenza (nellâ??evoluzione dellâ??ordinamento) della prima pretesa ratio e del conseguente criterio interpretativo su di essa fondato comporta che non possa essere superata lâ??interpretazione letterale del cit. art. 2947, comma 3, che equipara la prescrizione civile a quella penale, ove più lunga, sulla base della sola â??considerazioneâ?• del fatto come reato sotto il profilo ontologico,

indipendentemente dalla circostanza se per esso si proceda penalmente.

10.2. NÃ" può essere accolta la tesi, secondo cui la mancata presentazione della querela dimostrerebbe un disinteresse (unâ??inerzia) del soggetto offeso, da cui il legislatore farebbe discendere la non applicabilità del cit. art. 2047, comma 3, come pure sostenuto in giurisprudenza ed in dottrina.

Infatti, a parte il rilievo che ancora una volta tale osservazione non ha riscontro in indici normativi, va osservato che il cit. art. 2947, comma 3, non limita lâ??applicabilità della disposizione alla sola persona offesa dal reato, affermando solo che il più lungo termine prescrizionale â??si applica anche allâ??azione civileâ?•. Come la giurisprudenza di questa Corte ha già osservato (Cass. 26/02/2003, n. 2888) la disposizione dellâ??art. 2947 c.c., comma 3, che prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, lâ??applicabilità allâ??azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal cit. art. comma 2, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso.

Vincolare lâ??applicabilità di tale più lungo termine prescrizionale alla procedibilità dellâ??azione penale, e quindi, come nel caso in esame, alla presentazione della querela, significherebbe condizionare il diritto di chi sia stato danneggiato da reato, ma non sia il titolare del diritto di querela, per non essere il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma penale, allâ??iniziativa di questâ??ultimo, quanto meno sotto il profilo del termine prescrizionale.

Va, invece, rilevato che il trend interpretativo \hat{a} ?? evolutivo si ispira al diverso principio secondo cui \tilde{A} " palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa, far ricadere conseguenze negative a carico di un soggetto per ritardi o omissioni di altri e perci \tilde{A} ² del tutto estranei alla sfera di disponibilit \tilde{A} del primo (cfr. Corte Cost. 26/11/2002, n. 477).

11. Ritengono, quindi, queste Sezioni Unite che il contrasto in esame vada composto alla luce del seguente principio di diritto: â??Nel caso in cui lâ??illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, lâ??eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche allâ??azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto â?? reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dellâ??art. 2947 c.c., comma 3, a tenore della quale â??se il fatto Ã" considerato dalla legge come reatoâ?•, non consente la differente interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reatoâ?•.

Eâ?? appena il caso di ricordare che in relazione al dies a quo per la decorrenza della prescrizione, sinteticamente indicato nellâ??art. 2947 c.c., comma 1, nella locuzione â??giorno in cui il fatto si Ã" verificatoâ?•, rimangono validi i principi già fissati da queste S.U. con le sentenze 11.1.2008, n. 576, 580 e 582, ed altre in pari data, con riferimento al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto (o avrebbe dovuto avere, usando lâ??ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche) sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.

- **12**. Lâ??accoglimento del primo motivo di ricorso comporta lâ??assorbimento del secondo motivo (essendosi verificato lâ??incidente il 24.4.1994 ed essendo stata notificata la citazione introduttiva il 24.3.1999).
- 13. Pertanto va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo. Va cassata lâ??impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che si uniformerà al principio di diritto esposto al punto 11.

 P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo.

Cassa lâ??impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2008.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2008

Campi meta

Massima: In tema di risarcimento del danno derivante da un fatto illecito che sia astrattamente considerato dalla legge come reato, l'applicazione del pi $\tilde{A}^{\scriptscriptstyle I}$ lungo termine di prescrizione stabilito per il reato ai sensi dell'articolo 2947 c.c., comma 3, non $\tilde{A}^{\scriptscriptstyle ..}$ condizionata all'effettiva proponibilit \tilde{A} o procedibilit \tilde{A} dell'azione penale. Supporto Alla Lettura:

RISARCIMENTO DANNO

Quando si parla di **risarcimento del danno** ci si riferisce alla compensazione, prevista dalla legge, in favore di chi ha subito un **danno ingiusto**. Per danno ingiusto si intende la lesione di una situazione giuridica soggettiva protetta dalla legge. Il **danno** puÃ² essere costituito dalla **lesione** di:

- un *diritto soggettivo* e quindi di una situazione giuridica tutelata dalla legge in modo diretto, **puÃ² essere leso** da **chiunque** se si tratta di un diritto **assoluto** che quindi deve essere rispettato da tutti gli altri soggetto o **da un soggetto determinato** se si tratta di un diritto relativo ovvero di un diritto che deve essere rispettato solo da un determinato soggetto legato al titolare del diritto da un rapporto giuridico;
- un *interesse legittimo* vale a dire di una situazione giuridica soggettiva tutelata dalla legge in modo indiretto ovvero nella misura in cui lâ??interesse del privato coincide con lâ??interesse pubblico, **puÃ**² **essere leso** dalla Pubblica Amministrazione che nellâ??esercizio del proprio potere non rispetta le norme di buona amministrazione.

Il diritto al risarcimento del danno sorge quando il danno patito Ã" **conseguenza immediata e diretta del comportamento del danneggiante**. Questa regola Ã" stabilita dallâ??art. 1223 del codice civile. Per questo motivo Ã" necessario dimostrare che il pregiudizio si trova in **rapporto di causa-effetto** rispetto alla condotta del danneggiante. Il risarcimento del danno si distingue dallâ??indennizzo anche se in entrambi i casi il soggetto danneggiato riceve un ristoro economico per il danno che ha subito:

- risarcimento: quando il danno Ã" stato causato da una condotta illecita;
- indennizzo: quando il danno Ã" conseguente ad una condotta lecita cioÃ" ad una condotta consentita e in alcuni casi imposta dalla legge.